

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca

Area: ORGANIZZ. COMUNI MERCATO E AGRIC. ECOCOMPAT.

DETERMINAZIONE

N. A03353 del 24/04/2013

Proposta n. 5997 del 24/04/2013

Oggetto:

Reg. (CE) n. 320/2006 art.6. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 "Piano di Azione della Regione Lazio". Disposizioni per il rispetto dell'impegno della tenuta della contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A. e proroga dei termini per l'invio dei dati contabili ad Inea.

Proponente:

Estensore	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile del procedimento	SANTALUCIA GIOACCHINO	_____
Responsabile dell' Area	M.G. DE CAROLIS	_____
Direttore Regionale		_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Reg. (CE) n. 320/2006 art.6. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 “Piano di Azione della Regione Lazio”. Disposizioni per il rispetto dell’impegno della tenuta della contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A. e proroga dei termini per l’invio dei dati contabili ad Inea.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Organizzazioni Comuni di Mercato e Agricoltura Ecocompatibile;

VISTO la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale*”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. e ii.;

VISTA la DGR n. 58 del 04-04-2013 avente ad oggetto: “*Revoca degli incarichi di Direttore delle Direzioni regionali della Giunta ai dirigenti regionali*”.

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, ed in particolare il comma 2 dell’articolo n. 18 “*Amministrazione aperta*” del titolo II “*Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive mm. e ii. relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006 della Commissione e successive mm. e ii. che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul suppl. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state approvate le “*Disposizioni per l’attuazione delle misure ad investimento del Programma*”

di Sviluppo Rurale 2007/2013” ed i bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111 azione 1, 112 e “Pacchetto Giovani”, 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l’attivazione della Progettazione Integrata di Filiera (PIF);

VISTO il Regolamento (CE) n. 320 del 20 febbraio 2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e in particolare l’art. 6 il quale istituisce un regime di aiuti per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero;

VISTO il Regolamento (CE) n. 968 del 27 giugno 2006 e s.s. m.m. e i.i. della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27 riguardanti rispettivamente controlli, recuperi e sanzioni;

VISTO il “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero” (art. 6 Reg. (CE) 320/2006), sul quale la Conferenza Stato Regioni ha sancito la propria intesa nella seduta del 20 marzo 2008;

VISTA la D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 recante “Reg. (CE) n. 320/2006 (art. 6) Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. Approvazione del Piano di Azione della Regione Lazio”, con cui vengono stanziati €1.238.998,31 per la misura 121 e €1.858.497,47 per la misura 311 az. 3 e si incarica il Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale ad emanare, con proprio provvedimento, le disposizioni tecniche e procedurali di attuazione del Piano di azione regionale;

VISTI i bandi relativi alle misura 121 e 311 az. 3 approvati, in attuazione della D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 di cui sopra, con le Determinazioni n. C1869 del 08-08-2008, n. C0159 del 12-02-09, n. C0950 del 21-04-2010 e n. A5315 del 28-10-2010 nei quali tra l’altro è previsto in particolare sia per la Misura 121 che per la Misura 311 az. 3 all’articolo n. 4 *Requisiti e condizioni di ammissibilità* l’obbligo di tenere per almeno un quinquennio la contabilità aziendale secondo gli standard della metodologia R.I.C.A., e rendere disponibili, a fini statistici, i relativi dati;

VISTE le Determinazioni n. C0511 del 9 marzo 2010, n. C1221 del 01-06-2010, n. A6035 del 11-11-2010, n. A4122 del 13-04-2011 e n. A7244 del 13 luglio 2011 con cui, tra l’altro, si approva il modello di atto di concessione relativo alla Misura 121;

CONSIDERATO CHE nel modello di atto di concessione dell’aiuto approvato con le sopra citate Determinazioni viene stabilito che la ditta beneficiaria dovrà, tra l’altro, rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati:

- tenere la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dal momento in cui l’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio informa tramite nota raccomandata A.R., la ditta beneficiaria dell’avvenuta predisposizione dell’atto di liquidazione del primo acconto o del saldo del contributo concesso. A tal fine dovrà essere utilizzato l’applicativo informatico denominato GAIA predisposto dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) e dallo stesso reso disponibile;
 - rendere disponibili i dati relativi alla contabilità aziendale entro il 31 gennaio di ogni anno, del quinquennio oggetto dell’impegno di cui al punto precedente.
- Qualora tra la data della nota dell’Area decentrata competente, di cui al punto precedente e la data del 31 gennaio dell’anno successivo (anno n) siano intercorsi meno di 5 (cinque) mesi, la prima data utile per la trasmissione dei dati sarà il 31 gennaio dell’anno “n + 1”;

CONSIDERATO CHE il sopra citato “Programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo – saccarifero” al punto 2.3 - Descrizione delle misure e tipologie di intervento - prevede, tra l’altro, che gli obiettivi del programma saranno perseguiti tramite l’attivazione di una serie di misure previste nell’ambito degli Assi I e III del Reg. CE n. 1698/05 e che, per quanto non espressamente previsto nell’ambito delle schede facenti parte del medesimo Programma le Regioni dovranno far riferimento alle disposizioni inserite nell’ambito dei PSR;

VISTA la Determinazione n. A12685 del 11-12-2012 con la quale, tra l’altro, viene stabilito che viene considerato non vincolante per le aziende beneficiarie dell’aiuto relativo al Programma Nazionale di Ristrutturazione del Settore Bieticolo-saccarifero l’obbligo della tenuta della contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. fino a quando non sarà messa a loro disposizione l’assistenza da parte dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per l’utilizzo dell’applicativo informatico denominato GAIA;

CONSIDERATO CHE nel periodo gennaio-febbraio 2013 alle aziende beneficiarie dell’aiuto di cui alla Misura 121 dell’OCM Zucchero sono stati inviati dalle Aree Settori Provinciali Agricoltura i codici RICA ed è stata messa a loro disposizione l’assistenza da parte dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per l’utilizzo dell’applicativo informatico denominato GAIA;

VISTA la Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 avente ad oggetto: “Reg. (CE) n. 320/2006 art.6. Programma Nazionale di Ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero. D.G.R. n. 614 del 05 agosto 2008 “*Piano di Azione della Regione Lazio*”. Disposizioni per il rispetto dell’impegno concernente l’obbligo della tenuta della contabilità aziendale da parte delle imprese beneficiarie degli aiuti;

CONSIDERATO CHE utilizzando la modulistica cartacea resa disponibile sul sito di Inea all’indirizzo http://www.gaia.inea.it/documentazione_mod.asp?page=modulistica viene rispettato lo standard della R.I.C.A.;

CONSIDERATO CHE, pur spostando la data a decorrere dalla quale deve essere tenuta la contabilità, le aziende beneficiarie dell’aiuto devono in ogni caso tenere la contabilità aziendale per almeno cinque anni a partire dal primo anno da cui decorre l’obbligo;

VISTA la richiesta di proroga al 30 maggio 2013 del termine del 30 aprile 2013 di cui alla Determinazione n. A00309 del 24-01-2013 per l’invio ad Inea dei dati contabili inviata tramite fax dal beneficiario Benedetti Panici Antonello in data 23-04-2013;

VISTA la richiesta di proroga del termine del 30 aprile 2013 per l’invio dei dati contabili ad Inea inviata tramite fax in data 24-04-2013 dal tecnico Enrico Fravili che si occupa dell’inserimento dei dati contabili nell’applicativo informatico Gaia per diverse aziende beneficiarie degli aiuti relativi alla Misura 121 dell’OCM Zucchero;

CONSIDERATO altresì che numerose aziende beneficiarie degli aiuti relativi alla Misura 121 dell’OCM Zucchero, direttamente o tramite i propri organi di rappresentanza, hanno in varie forme e sedi evidenziato la stessa esigenza anche in conseguenza del fatto che utilizzano per la prima volta l’applicativo informatico Gaia e hanno riscontrato delle iniziali difficoltà nel suo utilizzo;

CONSIDERATO CHE, sulla base della sopra citata Determinazione n. A00309 del 24-01-2013, le aziende per le quali è stato effettuato il primo pagamento dopo il 30 aprile 2011 ed entro il 31

dicembre 2011 dovrebbero tenere la contabilità aziendale a partire dal 1° gennaio 2011 e trasmettere ad INEA entro il 30 aprile 2013 la contabilità relativa agli anni 2011 e 2012;

TENUTO CONTO CHE l'applicativo informatico Gaia per la tenuta della contabilità presenta delle peculiarità funzionali per cui ciascun beneficiario può compilare la contabilità relativa a ciascun anno solamente dopo che INEA ha esaminato e convalidato quella relativa all'annualità precedente e che pertanto le aziende non possono trasmettere contemporaneamente i dati contabili di due annualità;

RITENUTO di prorogare alla data del 30 maggio 2013 la scadenza per la trasmissione dei dati contabili da parte delle aziende agricole alle quali sia stato erogato il primo pagamento relativo alla Misura 121 entro il mese di aprile 2012;

RITENUTO di consentire a tutte le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 di trasmettere ad INEA, entro il 30 maggio 2013, la contabilità afferente al solo 2012 consentendo di far decorrere l'obbligo della tenuta della contabilità aziendale a partire dal 1° gennaio 2012, pur mantenendo l'obbligo della tenuta quinquennale della contabilità;

RITENUTO di consentire alle imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 e che intendono comunque far decorrere l'obbligo della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011, di inviare ad INEA i dati contabili relativi all'annualità 2011 entro il 30 maggio 2013 e i dati contabili relativi all'annualità 2012 entro il 31 luglio 2013;

RITENUTO che, solo nel caso di difficoltà presentatesi nella gestione informatizzata della contabilità, al fine di tenere la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. è possibile, in alternativa all'utilizzo dell'applicativo informatico Gaia, utilizzare la modulistica cartacea resa disponibile sul sito di Inea all'indirizzo http://www.gaia.inea.it/documentazione_mod.asp?page=modulistica;

RITENUTO che l'obbligo della tenuta della contabilità deve essere mantenuto in ogni caso per cinque anni e che lo spostamento della data a decorrere dalla quale deve essere tenuta la contabilità produce l'effetto di spostare in avanti il termine entro cui terminare il mantenimento quinquennale dell'impegno della contabilità;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prorogare alla data del 30 maggio 2013 la scadenza per la trasmissione dei dati contabili da parte delle aziende agricole alle quali sia stato erogato il primo pagamento relativo alla Misura 121 entro il mese di aprile 2012;
- di consentire a tutte le imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 di trasmettere ad INEA, entro il 30 maggio 2013, la contabilità afferente al solo 2012 consentendo di far decorrere l'obbligo della tenuta della contabilità aziendale a partire dal 1° gennaio 2012, pur mantenendo l'obbligo della tenuta quinquennale della contabilità;

- di consentire alle imprese che hanno percepito il primo pagamento della Misura 121 entro il 31 dicembre 2011 e che intendono comunque far decorrere l'obbligo della tenuta della contabilità dal 1° gennaio 2011, di inviare ad INEA i dati contabili relativi all'annualità 2011 entro il 30 maggio 2013 e i dati contabili relativi all'annualità 2012 entro il 31 luglio 2013;
- che, solo nel caso di difficoltà presentatesi nella gestione informatizzata della contabilità, al fine di tenere la contabilità aziendale secondo gli standard della R.I.C.A. è possibile, in alternativa all'utilizzo dell'applicativo informatico Gaia, utilizzare la modulistica cartacea resa disponibile sul sito di Inea all'indirizzo http://www.gaia.inea.it/documentazione_mod.asp?page=modulistica;
- che l'obbligo della tenuta della contabilità deve essere mantenuto in ogni caso per cinque anni e che lo spostamento della data a decorrere dalla quale deve essere tenuta la contabilità produce l'effetto di spostare in avanti il termine entro cui terminare il mantenimento quinquennale dell'impegno della contabilità;

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, articolo 18 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

Avverso le decisioni assunte con il presente provvedimento, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore
Luca Fegatelli